



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

Settore Tecnico Urbanistica e Ambiente

Corso della Repubblica n°2 - 03024 Ceprano (FR)

☎ 0775-91741 Fax 0775-912754

Partita Iva 006113310606 Codice Fiscale 0001790601

DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 01 DEL 22/09/2016

VISTA l'istanza acquisita al protocollo comunale in data 22.01.2015 prot. n. 1027, presentata ai sensi dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 42/04, dalla Sig.ra **SORGE ANNA RITA** nata a **Ceprano (Fr)** il 23.09.1956 e residente in **Ceprano (Fr)** via **Mandrone snc**, in qualità di proprietaria dell'immobile ubicato in Ceprano (Fr) via **Mandrone snc**, distinto in catasto Foglio n. 22, mappale n. 184, sub. 3, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativo all'intervento di sostituzione edilizia ai sensi dell'art. 4 L.R. 21/2009 e s.m.i., di fabbricato ad uso promiscuo e la realizzazione di recinzione con accesso carrabile e pedonale, in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/04;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

VISTO il parere n. 3567 del 15/06/15 rilasciato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 24/98 dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;

VISTA la Relazione Paesaggistica;

VISTA l'autocertificazione del richiedente riguardante l'edificazione dei fabbricati antecedentemente il 1967;

CONSIDERATO che il Comune di CEPRANO, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici in data 22.03.2016, prot.n. 5070 ricevuta dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

VISTA la nota n. 9383 dell'11.04.2016 inviata a mezzo raccomandata ed acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.04.2016 prot. n. 7124, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ha inviato preavviso di diniego di autorizzazione paesaggistica, invitando i richiedenti a presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;

VISTO il parere vincolante **negativo**, reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ai sensi dell'art. 146, commi 5 e 8 del D.Lgs. 42/04, in data 16.05.2016, prot. n. 13044, acquisito al protocollo generale del Comune in data 07.07.2016 prot. n. 9689, con il quale si dichiara la **non** conformità e la **non** compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico;

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione **non** sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO lo Statuto del Comune di Ceprano;

VISTI gli artt.4 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 59 del 19-12-1995 di " Subdelega ai comuni di funzioni amministrative di tutela ambientale e modifica delle leggi regionali 16-03-1982 n. 13 e 03-01-1986 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 231 del 07-07-2010 con cui sono state adottate determinazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate concernenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la determinazione regionale n. B3393 del 15 luglio 2010, di Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134;

VISTA la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e s.m.i "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTE le leggi regionali nn. 24 e 25 del 6 luglio 1998 relative a "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e s.m.i. di approvazione dei Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 1999, n. 4485 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n 13 (art. 20 comma 2°, L.R. 24/98 e s.m.i.);

VISTO il P.T.P.R. adottato con atto della Giunta Regionale Lazio del 25 luglio 2007 n.556 e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n.1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente, e pubblicato sul Supplemento n. 14 al B.U.R. Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008;

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 3, modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. Disposizione transitoria;



VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

TUTTO CIO' PREMESSO, ESPRIMENDO PARERE NEGATIVO, DETERMINA

1. ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. **di non autorizzare** l'esecuzione delle opere relative all'intervento di sostituzione edilizia parziale ed ampliamento ai sensi dell'art. 3, L.R. 21/2009 e s.m.i., del fabbricato ad uso promiscuo sito in via Mandrone snc, distinto in catasto Foglio n.22, mappale n. 184, sub. 2, richieste dalla Sig.ra SORGE ANNA RITA **per le motivazioni espresse nel parere negativo** del 16.05.2016, prot. n. 13044, reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
2. la presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D.Lgs. 42/04; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, alla Regione Lazio ed agli Enti e Uffici competenti;
3. sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione e del parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;
4. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

Ceprano,

Il Responsabile del Settore





9688
 COMUNE DI CEPRANO
 (FROSINONE)
 07 GIU. 2016
 ARRIVO
 Fogo H. M. D.



Ministero
 dei beni e delle
 attività culturali
 e del turismo

**Ministero
 dei beni e delle attività culturali e del turismo**

Roma,

16 MAG. 2016

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio
 SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI ROMA, FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO
 Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA
 tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234
 email: sbeap-laz@beniculturali.it

MIBACT-SBEAP-LAZ
 U-PROT
 0013044 16/05/2016
 Cl. 34.19.07/152.12



Al Sig. Sindaco
 del Comune di
 03024 CEPRANO (FR)
 Rif.to del 22.03.2016 prot. n. 5070

OGGETTO: CEPRANO (FR) – Via Mandrone (Fg. 22 mapp.le 184 sub 3);

- Intervento di sostituzione edilizia con ampliamento ai sensi dell'art. 4 c. 1° lett. d) L.R. 21/2009 e s.m.i. di fabbricato ad uso promiscuo (PIANO CASA), con realizzazione recinzione con accesso carrabile e pedonale;
- **Anna Rita SORGE** – Via Mandrone snc – 03024 CEPRANO (FR);
- Procedura autorizzatoria ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004

PARERE NEGATIVO

e p.c.

Alla Regione Lazio
 Dir. Reg. Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
 Area Autorizzazione Paesaggistica e VAS
 Via del Giorgione, 129
 00147 ROMA

Alla Soprintendenza Archeologia del Lazio
 e dell'Etruria Meridionale
 Via Pompeo Magno, 2
 00192 ROMA

Rif. del 26.11.2015 prot. n. 12160

Alla Sig.ra Anna Rita SORGE
 Via Mandrone s.n.c.
 03024 CEPRANO (FR)

Con riferimento alla domanda di parere paesaggistico di cui all'oggetto:

- visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e successive modificazioni;
- vista la parte Terza "Beni Paesaggistici" del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- viste le leggi regionali del 6 luglio 1998, nn. 24 e 25, relative a "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico", e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.1999, n. 4484, con cui è stato approvato il testo coordinato delle norme tecniche d'attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 13 (art. 20, comma 2, L.R. 24/1998 e successive modificazioni);
- visto il P.T.P.R., adottato con atti della Giunta Regionale del 25 luglio 2007, n. 556, e del 21 dicembre 2007, n. 1025, e pubblicato sul Supplemento n. 14 al B.U.R. Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008;

dr. *[Handwritten signature]*
 08/06/16
 (P)

- vista la nota del 22.03.2016 prot. n.5070 dell' Amministrazione comunale di Ceprano (Fr), con cui è stata trasmessa la documentazione pertinente l'istanza di parere di Compatibilità Paesaggistica, per procedimento ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i., relativo ad un progetto per la "Intervento di sostituzione edilizia con ampliamento ai sensi dell'art. 4 c. 1° lett. d) L.R. 21/2009 e s.m.i. di fabbricato ad uso promiscuo (PIANO CASA), con realizzazione recinzione con accesso carrabile e pedonale" in CEPRANO (FR) – Via Mandrone - (Fg. 22 mapp.le 184 sub 3) ;
- considerato che la suddetta documentazione relativa l'intervento è pervenuta il 30.03.2016 alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed acquisita in atti al prot. n. 8712 del 04.04.2016;
- considerato che dall'esame istruttorio preliminare della pratica, effettuato da parte di codesta Amministrazione comunale e documentato nella pertinente relazione tecnica allegata, le opere previste nel progetto di cui sopra sono risultate complete della documentazione richiesta;
- considerato che la località interessata dall'intervento di cui si tratta è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera c) D.Lgs. 42/04 , per la seguente tipologia di vincolo:
 - Beni puntuali, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 mt. (cod. rep. tp 060_3560) e pertanto assoggettata alla normativa di tutela di cui alla l.r. n. 24/98 art. 13 e agli artt. 41 e 45 delle norme tecniche del P.T.P.R.;
- considerato che la verifica condotta dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, si è rilevata la seguente condizione d' incompatibilità paesaggistica, a seguito di valutazione secondo L.R. 21/09 art. 4 lett. d), c. 3° e c. 4° lett. b):
 - ricostruzione non consona ai caratteri dell'edificazione agricola, in area protetta;
 - mancanza di planovolumetrico con calcolo delle superfici in sostituzione ed ampliamento edilizio ammissibili;
 - mancato rispetto della normativa vigente in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia, al fine della limitazione della prestazione energetica;
 - mancanza di previsione di interventi di mitigazione ambientale;
- considerato che per quanto sopra definito, la suddetta richiesta di parere paesaggistico è stata già valutata da questa Amministrazione con Preavviso di Diniego del 11.04.2016 prot. n. 9383, emesso ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., ed a cui non ha fatto seguito l'invio di osservazioni da parte dell'interessato;
- considerato che per quanto sopra esposto, **le opere previste nel progettato intervento di cui si tratta, non possono essere ritenute conformi e compatibili per la tutela paesaggistica nel loro complesso;**


tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere negativo** nel merito della conformità e compatibilità paesaggistica delle opere riguardanti un " Intervento di sostituzione edilizia con ampliamento ai sensi dell'art. 4 c. 1° lett. d) L.R. 21/2009 e s.m.i. di fabbricato ad uso promiscuo (PIANO CASA), con realizzazione recinzione con accesso carrabile e pedonale", in Ceprano (FR) – loc. Via Mandrone (Fg. 22 mapp. 184 sub. 3), di proprietà Sig. ra Anna Rita SORGE – Via Mandrone snc - Ceprano (FR), così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati, per le motivazioni e condizioni sopra esposte.

Si trasmette a codesta Amministrazione comunale copia debitamente vistata dei suddetti elaborati per il prosieguo di competenza, con allegate copie dei grafici inoltrati con le osservazioni ed non utili agli atti della Scrivente.

Si deve fare inoltre presente all'Amministrazione comunale in indirizzo, che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio, sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura di cui all'art. 146 comma 5° del D. Lgs. n.42/04 per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere previste in progetto.

Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Carlo SCAPPATICCI



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Agostino BURECA



Tecnico Istruttore
F.T. geom. Salvatore LARENA

